

derà alcuna Patente estera; nè navigherà colla medesima; nè impiegherà, nè lascerà impiegare il Legno in servizio di nemici di Sua Maestà, sia mediatamente, sia immediatamente;

c) ch' egli rimpiazzerà con sudditi austriaci i marinaj mancanti, ed arruolerà soltanto sudditi austriaci, ovvero in difetto di questi, almeno sudditi delle Potenze alleate od amiche di Sua Maestà;

d) ch' egli presterà la dovuta ubbidienza agli Imp. Reg. Consoli; che pagherà ad essi i prescritti diritti, sotto pena del doppio pagamento de' sottratti, ovvero ricusati; che presenterà a loro i Documenti del bordo, che farà un genuino rapporto del suo viaggio e del carico, e che rimetterà alla loro decisione le vertenze concernenti il naviglio e l' equipaggio;

e) ch' egli, allo spirare dei sei anni della validità de' Ricapiti di navigazione, li consegnerà ad uno degli Imp. Reg. Capitanati di Porto, ovvero a' Consolati, i quali dovranno spedirli al competente Imp. Reg. Governo marittimo per l' ulteriore provvedimento, e ch' egli non proseguirà il viaggio senza una nuova Patente;

f) ch' egli non disarmerà, nè ipotecherà, nè cederà, nè alienerà il naviglio, senza aver prima ottenuto dal proprietario (*da' proprietarj*) l' assenso, ed il mandato a ciò relativo. Il Capitano deve quindi sottoscrivere questi articoli che prima gli ver-